

ASSESSORATO REGIONALE ALL'AMBIENTE

STATUTO

LEGGE REGIONALE N.14 DEL 26 MAGGIO 2016

Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti

e dell'economia circolare

Ambito Territoriale Ottimale “ CASERTA “

ENTE D'AMBITO “ CASERTA ”

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI

Versione modificata ed integrata approvata con Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 03 del 22.02.2019

Indice

Titolo I – Disposizioni preliminari e generali

Art.1 – Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Finalità

Art.2 - Durata e Sede

Art.3 – Competenze e Funzioni

Art.4 -Sub Ambiti Distrettuali – SAD

Titolo II – Organi di Governo

Art. 5 – Organi dell’Ente

Art. 6 – Assemblea dei Sindaci

Art. 7 - Consiglio d’Ambito e Presidente

Art. 8 - Competenze del Consiglio d’Ambito

Art. 9 - Direttore generale

Art. 10 - Funzioni del Direttore generale

Art. 11 -Collegio dei Revisori dei conti

Titolo III – Organizzazione, uffici e personale

Art. 12 – Principi di organizzazione dell’ EdA

Art. 13 – Personale

Art. 14 – Dirigenti – Responsabili dei Servizi

Art. 15 – Patrimonio

Art. 16 - Spese di funzionamento

Art. 17 - Contabilità e finanza

Titolo IV - Controlli

Art. 18 – Vigilanza e controlli

Art. 19 – Ufficio Tecnico di Controllo

Art. 20 – Controllo delle gestioni in House

Titolo V - Disposizioni finali

Art 21 - Modifiche statutarie

Art. 22 - Norma finale di rinvio

ALLEGATI

Allegato A – Elenco Comuni Ambito Territoriale Ottimale “Caserta”

Allegato B – Norme per l’elezione dei componenti del Consiglio d’Ambito “Caserta”

Allegato C - Suddivisione dei Comuni dell' Ente d’Ambito Territoriale “Caserta” in fasce demografiche

Allegato D - Ripartizione dei seggi dell' Ente d’Ambito Territoriale “Caserta”

Allegato E – Norme per l’elezione del Presidente dell’Ente d’Ambito

Allegato F - Schema di contratto del Direttore Generale

Allegato G - Individuazione dell' ATO CASERTA

Titolo I – Disposizioni preliminari e generali

Art.1 – Ente d'Ambito - Finalità

1. Il presente Statuto disciplina la costituzione dell'Ente d'Ambito, le modalità di elezione e le funzioni degli organi dell'Ente, l'organizzazione interna ed i controlli sulla gestione del servizio.
2. L'Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani "ATO CASERTA", di seguito denominato anche solo EDA, istituito ai sensi dell'articolo 25, co.3 della legge regionale 26 maggio 2016 n. 14 (*Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare*) è un ente rappresentativo dei Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale – ATO "CASERTA", come risulta individuato dall'articolo 23, comma 1, lettera d), della Legge Regione Campania 14/2016.
3. E' fatto obbligo ai comuni della Campania, ai sensi dell'Art. 25 comma 1 della L.R. n. 14/2016, di aderire all'EdA dell'Ambito Territoriale Ottimale in cui ricade il rispettivo territorio, per l'esercizio in forma associata delle rispettive funzioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti, in conformità a quanto disciplinato dalla legge regionale e dal Decreto Legislativo n. 152/2006.
4. L'Ente d'Ambito è il soggetto di governo del ciclo integrato dei rifiuti in ciascun ATO in ossequio ai principi di efficienza, efficacia ed economicità. Ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.

Art.2 – Durata e Sede.

1. L'Ente d'Ambito è costituito a tempo indeterminato.
2. L'Ente d'Ambito ha sede legale nel Comune di SANTA MARIA CAPUA VETERE, presso la Casa Comunale. Il cambiamento della sede legale è deliberato dal Consiglio d'Ambito.
3. La struttura operativa può essere organizzata per articolazioni territoriali.

Art.3 – Competenze e Funzioni

1. L'Ente d'Ambito, ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 14/2016, nell'ambito delle competenze di pianificazione, programmazione, organizzazione e controllo sulle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, svolge le seguenti funzioni:
 - a. predisporre, adotta, approva ed aggiorna il Piano d'Ambito in coerenza con gli indirizzi emanati dalla Regione e con le previsioni del PRGRU;
 - b. ripartisce, se necessario al perseguimento di economie di scala e di efficienza del servizio, il territorio dell'ATO in SAD (Sub Ambiti Distrettuali);
 - c. ai sensi dell'articolo 202 del Decreto Legislativo 152/2006 individua il soggetto gestore e affida il servizio di gestione integrata dei rifiuti all'interno dell'ATO o di ciascun Sub Ambito Distrettuale, utilizzando per la predisposizione degli atti di gara necessari le linee guida e gli schemi tipo predisposti dalla Regione in conformità alle norme vigenti;
 - d. definisce i livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni e ne indica i relativi standard;

- e. definisce gli obblighi di servizio pubblico;
 - f. determina la tariffa d'ambito o di ciascun Sub Ambito distrettuale, individuando per ogni Comune la misura della tariffa dovuta, tenuto conto dei servizi d'ambito resi, della specifica organizzazione del servizio, delle azioni virtuose, delle politiche di prevenzione, riutilizzo, delle percentuali di raccolta differenziata nonché della qualità della raccolta, da valutare secondo i parametri stabiliti dalle linee guida di cui all'articolo 9 comma 1, lettera i) della L.R. 14/2016;
 - g. in base a specifiche esigenze tecniche, organizzative e logistiche, può autorizzare, nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza, accordi o intese fra singoli Comuni ricompresi nei sub-Ambiti;
 - h. svolge ogni altra funzione e competenza prevista dal decreto legislativo 152/2006 e dalla L.R. 14/2016.
2. L'Ente d'Ambito, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, garantisce efficienza, efficacia, economicità e trasparenza nella gestione dei rifiuti urbani, anche attraverso il superamento della frammentazione della gestione all'interno dell'Ambito di competenza e promuove ogni azione utile, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi individuati all'art. 6 della L.R. n.14/2016;
 3. L'Ente d'Ambito si dota di strumenti idonei a monitorare e vigilare sull'efficienza e sull'efficacia dei servizi di gestione dei rifiuti urbani in attuazione dei contenuti del contratto di servizio e nel rispetto dei contenuti del piano regionale dei rifiuti di cui all'articolo 11 della L.R.n. 14/2016.
 4. L'Ente d'Ambito, in conformità alle norme e ai principi comunitari, alla L.R. 14/2016 ed alle ulteriori direttive regionali, anche con misure premiali sul regime tariffario, promuove azioni volte ad incentivare i Comuni e l'utenza:
 - a. a ridurre la produzione dei rifiuti;
 - b. a sviluppare iniziative di riutilizzo dei beni;
 - c. ad incrementare gli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e ad incrementare gli obiettivi di raccolta differenziata, nel rispetto di quanto previsto nell'art. 6 della l.r. n. 14/2016 e nel PRGRU di cui all'art. 12.
 5. L'Ente d'Ambito, su proposta dell'ORGR (Osservatorio Regionale sulla gestione dei rifiuti), ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 14/2016, adotta la carta dei diritti e dei doveri dell'utente ed assicura, altresì, il rispetto da parte del soggetto gestore degli standard della qualità del servizio agli utenti previsto nella carta dei servizi.

Art.4 – Sub Ambiti Distrettuali – SAD

1. L'ATO di “ CASERTA” può essere articolato in aree omogenee denominate Sub Ambiti Distrettuali (SAD), ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 14/2016, con riferimento ai criteri di ottimizzazione del ciclo o di suoi segmenti funzionali, in conformità a criteri e parametri indicati nel Piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 200 commi 1 e 7 del decreto

legislativo 152/2006, per consentire una maggiore efficienza della gestione e qualità del servizio all'utenza.

2. I comuni interessati a costituirsi in SAD, possono fare richiesta motivata indirizzata al Consiglio d'Ambito che sulla base di un disciplinare che descrive le modalità e le procedure, effettua l'istruttoria per l'eventuale autorizzazione. In caso di diniego all'autorizzazione, l'Ente d'Ambito è tenuto a darne motivazione supportata con dati tecnici oggettivi.
3. Il Comune di CASERTA, capoluogo di provincia, con comunicazione inoltrata al Consiglio d'Ambito che ne prende atto, può chiedere di costituirsi in SAD, così come previsto dall'art.24 comma 6 della l.r. 14/2016.
4. Ove si rende necessario e/o opportuno ai fini dell'organizzazione del ciclo, o di suoi segmenti funzionali, l'Ente d'Ambito può stipulare apposite convenzioni ex art. 30 del d.lgs. 267/2000 con Comuni singoli e/o partecipanti al SAD.
5. I comuni che costituiscono i SAD conservano la rappresentanza in seno al Consiglio d'Ambito determinata dall'elezione.

TITOLO II – Organi di Governo

Art.5 – Organi dell'Ente d'Ambito

1. Sono organi dell'Ente d'Ambito:
 - a. il Presidente;
 - b. il Consiglio d'Ambito;
 - c. l'Assemblea dei sindaci;
 - d. il Direttore generale;
 - e. il Collegio dei revisori dei conti.
2. Fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale n. 14/2016, all'Ente d'Ambito si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai Titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
3. Le modalità di nomina e revoca degli organi dell'Ente d'Ambito sono stabilite dallo statuto, fatto salvo quanto previsto in fase di primo insediamento del Consiglio d'Ambito dal Titolo V della L.R. n. 14/2016.

Art.6 – Assemblea

1. I Sindaci dei Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale "CASERTA" sono membri di diritto dell'Assemblea e possono delegare, di volta in volta, un assessore della propria Giunta o un consigliere comunale alla partecipazione ai lavori dell'Assemblea per ogni singola seduta e con atto scritto. I Commissari nominati dal Prefetto, possono delegare, con atto scritto, un Dirigente o un Responsabile del servizio. Non sono ammesse deleghe permanenti.

2. L'Assemblea dei Sindaci, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 2 del successivo art. 7, è convocata mediante avviso scritto contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza, in prima e seconda convocazione, e dei punti all'ordine del giorno, dal Sindaco del Comune con maggior numero di abitanti, ai sensi dell'allegato "A" del presente statuto, fra quelli ricadenti nell'Ambito, che la presiede. In caso di assenza del Presidente, le sue funzioni sono svolte per singola seduta dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti presente al momento della valida costituzione dell'assemblea. L'avviso è comunicato a ciascun Sindaco almeno 5 (cinque) giorni prima della seduta con mezzi, anche telematici, che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi d'urgenza, l'Assemblea può essere convocata dal Presidente 48 (quarantotto) ore prima dell'adunanza con gli stessi mezzi di cui sopra. All'avviso, anche nei casi d'urgenza, devono essere allegati gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno, atti che nello stesso termine sono messi a disposizione dei membri dell'Assemblea presso la sede dell'Ente d'Ambito. Eventuali proposte di modifica agli atti posti all'ordine del giorno dovranno pervenire all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'EDA entro 48 ore dalla prima convocazione dell'Assemblea e 24 in caso di urgenza. Il Presidente dell'Assemblea si avvale degli uffici dell'Ente d'Ambito per la redazione del verbale della seduta.
3. Il Consiglio d'Ambito, sulla base di un criterio ponderale collegato al peso demografico di cui all'allegato "A" del presente statuto, dispone l'assegnazione di quote percentuali a ciascun comune dell'ATO al fine di comporre il quorum utile alla validità delle sedute dell'Assemblea.
4. L'Assemblea è validamente costituita: a) in prima convocazione alla presenza di più del 50,00% del numero dei Comuni dell'ATO o alla presenza di più del 50,00% delle quote calcolate ai sensi del comma 3; b) in seconda convocazione alla presenza di almeno 1/3 del numero dei Comuni dell'ATO o alla presenza di almeno 1/3 delle quote calcolate ai sensi del comma 3. Le votazioni avvengono con voto palese ed i pareri resi sono validamente assunti con il voto favorevole di più del 50,00% del numero dei Comuni presenti in Assemblea. Nel caso di mancato raggiungimento dei quorum sia in prima che seconda convocazione il Consiglio può deliberare sugli argomenti sottoposti all'Assemblea.
5. L'Assemblea dei sindaci si esprime in sede consultiva sui seguenti argomenti:
 - a) articolazione dell'ATO in Sub-Ambiti distrettuali di cui all'articolo 24 della L.R. n. 14/2016;
 - b) approvazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 34 della l.r. 14/2016;
 - c) approvazione del bilancio dell'Ente d'Ambito di cui all'articolo 29, comma 1, lettera m) della L.R.14/2016;
 - d) su ogni argomento proposto dal Consiglio dell'Ente d'Ambito o ad iniziativa di un terzo del numero dei Sindaci dei Comuni ricadenti nell'ATO CASERTA.. L'Assemblea si riunisce almeno tre volte all'anno per rendere il parere consultivo sul bilancio di previsione, sul rendiconto della gestione e sulla deliberazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio.
7. Le sedute dell'Assemblea sono aperte al pubblico.
8. Alle sedute dell'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, il Direttore Generale dell'Ente d'Ambito ed i Revisori dei conti.

Art.7 – Consiglio d’Ambito e Presidente

1. Il Consiglio d’Ambito è organo che dura cinque anni a far data dalla sua costituzione e si compone di 18 membri, Sindaci o loro designati, in rappresentanza dei comuni ricadenti nell’ATO. Il presente Statuto disciplina le modalità di elezione e di composizione del Consiglio d’Ambito, in modo da garantire la rappresentanza dei Comuni in seno all’ATO sulla base del rispettivo peso demografico, con le modalità indicate negli allegati “C” e “D”.
2. Il Consiglio d’Ambito è eletto dall’Assemblea dei Sindaci dei Comuni che formano ciascun ATO, costituiti in seggio elettorale su convocazione del Presidente della Regione Campania; se l’Assemblea dei Sindaci, a seguito di tre convocazioni, non provvede all’elezione dei componenti del Consiglio d’Ambito, il Presidente della Giunta regionale provvede ai sensi dell’art. 28 comma 2 della Legge Regionale n. 14/2016.
3. Il Consiglio d’Ambito, convocato in prima seduta dall’Assessore regionale competente, elegge al proprio interno, a maggioranza assoluta, il Presidente dell’Ente d’Ambito, con le modalità previste nell’allegato “E” del presente statuto. Il Presidente dura in carica cinque anni o fino a quando cessi la sua qualità di consigliere dell’Ambito o, comunque, fino alla durata del Consiglio; ha la rappresentanza legale dell’Ente d’Ambito, fatti salvi gli atti di rilevanza esterna rientranti nelle attribuzioni del Direttore Generale, ed ha funzione di organizzazione e coordinamento del Consiglio medesimo.
4. Il Consiglio d’Ambito può eleggere al proprio interno il Vice Presidente, che dura in carica cinque anni, o fino a quando cessi la sua qualità di consigliere dell’Ambito o, comunque, fino alla durata del Consiglio. In caso di assenza del Presidente, le funzioni e le prerogative di cui al precedente comma 3, sono svolte dal Vice Presidente.
5. In caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente, le funzioni e le prerogative di cui al precedente comma 3, sono svolte dal membro del consiglio d’Ambito eletto Sindaco nel comune con il maggior numero di abitanti ai sensi dell’allegato “A” del presente statuto.
6. In caso di dimissioni del Presidente, decadenza o comunque nei casi di cui ai seguenti comma 10 e 11 le funzioni sono esercitate in via vicaria dal Vice Presidente, ove eletto, o dal membro del Consiglio d’Ambito eletto Sindaco nel comune con il maggior numero di abitanti, che entro trenta giorni è tenuto a convocare il Consiglio d’Ambito per l’elezione del Presidente.
7. Le deliberazioni del Consiglio d’Ambito sono valide con la presenza della maggioranza prevista dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio d’Ambito di cui al seguente comma 9. In caso di parità prevale il voto del Presidente, salvo quanto previsto dall’art. 21 secondo comma dello Statuto. Il Regolamento di funzionamento del Consiglio d’Ambito deve prevedere la presenza almeno della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio per l’approvazione del Piano d’Ambito, delle forme di gestione del servizio nell’ATO e/o nei SAD, delle tariffe, della pianta organica dell’EdA, del Bilancio preventivo e consuntivo.
8. Alle sedute del consiglio d’Ambito partecipa il Direttore Generale, che predispose gli atti per le relative deliberazioni e ne cura l’esecuzione.

9. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute del Consiglio, le procedure di assunzione delle deliberazioni, sono disciplinate con il Regolamento di funzionamento del Consiglio d'Ambito che deve essere approvato a maggioranza assoluta, nel rispetto delle norme dello Statuto.
10. L'incarico di componente del Consiglio d'Ambito, ove ricoperto da Sindaco in carica al momento dell'elezione a componente, cessa, anche precedentemente alla scadenza naturale dello stesso, se il componente perde, per qualsiasi motivo, la carica di sindaco. In tal caso si procede alla sostituzione nella prima seduta utile di Consiglio. Nel caso di rielezione a sindaco per il secondo mandato al termine naturale del primo mandato il Sindaco non cessa dalle funzioni di consigliere o Vice Presidente o Presidente.
11. Nel caso in cui in seno al Consiglio d'Ambito, per qualsiasi altra causa, venga a mancare un componente prima della scadenza naturale dell'Organo, si procede alla sostituzione del rappresentante con le stesse modalità previste al comma 10.
12. Nei casi di cui ai comma 10 e 11 il Consiglio d'Ambito procede alla sostituzione del componente cessato con lo scorrimento dei candidati della lista e della fascia del componente stesso e, laddove le liste elettorali non lo consentano, con elezioni suppletive convocate, ai sensi dell'allegato B, dal Presidente dell'EdA o dal Vice Presidente o dal Componente Sindaco del Comune con il maggiore numero di abitanti.
13. Ai componenti del Consiglio d'Ambito ivi compreso il Presidente, non è dovuto alcun compenso, gettone o indennità per l'esercizio delle funzioni svolte. Il Consiglio con apposito Regolamento disciplina le modalità dei rimborsi e delle agevolazioni ammesse per lo svolgimento delle funzioni.

Art.8 – Competenze del Consiglio d'Ambito

1. Il Consiglio d'Ambito:
 - a. Approva le modifiche statutarie;
 - b. Esercita la potestà regolamentare e definisce i criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - c. Approva il Piano d'ambito, in conformità alle direttive programmatiche del Piano regionale di cui all'articolo 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
 - d. approva le forme di gestione del servizio nell'ATO e/o nei SAD nei quali lo stesso eventualmente si articola, ivi compreso il subentro nella gestione degli impianti e servizi già espletati dalle società provinciali, garantendo, per profili professionali corrispondenti, la continuità occupazionale del personale addetto e che risulti dipendente alla data di entrata in vigore della L.R. n. 14/2016;
 - e. formula proposte alla Regione per l'individuazione degli interventi necessari a garantire la sostenibilità del sistema non previsti nel Piano d' ambito;
 - f. definisce gli standard qualitativi del servizio;

- g. formula indirizzi al direttore generale per l'amministrazione dell'Ente e l'organizzazione del servizio;
- h. approva, sulla base dell'istruttoria svolta dal Direttore generale, la tariffa di base, quale componente della tariffa da applicarsi all'utenza, eventualmente integrata per Sub-Ambito Distrettuale, in conseguenza delle indicazioni del Piano d'ambito e in applicazione di quanto disposto dal D.L. 201/11, come convertito dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011;
- i. approva la pianta organica dell'Ente d'Ambito;
- j. approva la carta dei servizi;
- k. approva il contratto con il Direttore generale, sulla base dello schema approvato dalla Giunta regionale, ed allegato allo Statuto dell'Ente d'Ambito;
- l. verifica lo stato di attuazione del piano d'ambito e il raggiungimento degli standard economico-finanziari e tariffari, nonché il livello di efficienza, affidabilità e qualità del servizio assicurati all'utenza, informando il direttore generale sulle eventuali criticità riscontrate;
- m. approva il bilancio dell'ente;
- n. esercita le altre attribuzioni previste dallo Statuto;
- o. salvo sopravvenienze normative di carattere regionale, gli atti di maggior rilevanza, le proposte di modifica statutaria, le variazioni di bilancio che comportino spesa per gli enti aderenti, nonché quelli concernenti l'organizzazione dei servizi pubblici e la scelta della relativa forma di gestione sono trasmessi ai Comuni aderenti per l'informazione ai rispettivi Consigli Comunali.

Art.9 – Direttore Generale

1. Il direttore generale è nominato dal Consiglio d'ambito tra soggetti in possesso di idonea laurea magistrale, adeguata professionalità e competenza, comprovata esperienza nel settore dei servizi pubblici locali.
2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è disciplinato con contratto di diritto privato di durata quinquennale. Il direttore generale percepisce un trattamento economico determinato dall'Ente d'Ambito con riferimento ai parametri della dirigenza pubblica locale e nei limiti fissati dalla normativa nazionale in materia.
3. L'incarico di direttore generale ha carattere di esclusività e, per i dipendenti pubblici, è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza ed i relativi oneri contributivi sono a carico del bilancio dell'Ente d'Ambito. Il contratto disciplina la revoca dall'incarico, nonché la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, anche con riferimento a cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore generale.
4. Alla nomina del direttore generale si applicano le cause d'inconferibilità ed incompatibilità definite dal decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39.

Art.10 – Funzioni del Direttore Generale;

1. Il direttore generale ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'Ente d'Ambito e degli atti di rilevanza esterna rientranti nelle proprie attribuzioni.
2. Il direttore generale dispone sull'organizzazione interna e sul funzionamento dell'Ente d'Ambito, dirigendone la struttura operativa, ed in particolare:
 - a. adotta il programma annuale delle attività del Consiglio d'Ambito, identificando le necessarie risorse umane, finanziarie e materiali;
 - b. predispose gli schemi di bilancio preventivi e consuntivi dell'Ente d'Ambito, da sottoporre all'approvazione del Consiglio d'Ambito;
 - c. formula proposte ed esprime pareri al Consiglio d'Ambito;
 - d. esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, salvo quelli assegnati ai dirigenti se nominati o ai responsabili dei servizi;
 - e. adotta gli atti generali di organizzazione e di gestione del personale;
 - f. predispose la pianta organica da sottoporre all'approvazione del Consiglio d'Ambito;
 - g. dirige, coordina e promuove la collaborazione tra i dirigenti se nominati o ai responsabili dei servizi, controllandone l'attività, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
 - h. cura l'inoltro alla Regione, entro dieci giorni dall'approvazione, dei bilanci d'esercizio e delle deliberazioni assunte dal Consiglio d'Ambito.
3. In coerenza con gli indirizzi generali definiti dall'Ente d'Ambito, il direttore generale:
 - a. espleta le procedure di affidamento del servizio di gestione integrato dei rifiuti per segmenti o per l'intero ciclo e sottoscrive i relativi contratti;
 - b. gestisce i contratti, controlla l'attività del/dei soggetto/i gestore/i del servizio e provvede all'applicazione delle sanzioni e delle penali contrattuali previste in caso di inadempimento;
 - c. predispose la relazione annuale sulle attività dell'Ente d'Ambito da trasmettere, entro il 30 dicembre di ciascun anno, all'Osservatorio Regionale sui Rifiuti, al Consiglio Regionale e al Presidente della Giunta regionale.

Art.11 – Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori, nominato dal Presidente dell'Ente d'ambito, è composto da tre membri selezionati in base alle norme vigenti.
2. I tre membri eleggono tra di essi il Presidente del Collegio dei revisori dei conti. In mancanza, oppure sino alla relativa elezione, il Collegio è presieduto dal membro effettivo con maggiore anzianità di nomina oppure con maggiore anzianità anagrafica. Il Collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di verifica e controllo sulla gestione economica - finanziaria dell'Ente

d'Ambito e sulla corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali, attribuite dalla normativa vigente.

3. I membri del Collegio possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere notizie sull'andamento delle operazioni dell'Ente d'Ambito o su determinati affari. Il Collegio informa la Regione, il Presidente dell'Ente d'Ambito, di tutti gli atti o fatti di cui viene a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire irregolarità di gestione oppure violazione di norme che disciplinano l'attività dell'Ente d'Ambito.
4. I membri del Collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e non sono rinnovabili. Spetta loro un'indennità annua determinata dal Consiglio d'Ambito, ai sensi dell'articolo 241 del d.lgs. 267/2000 e rapportata alla classe demografica del comune con il maggior numero di abitanti dell'ATO.

TITOLO III – Organizzazione, uffici e personale

Art.12 – Principi di organizzazione dell'Ente d'Ambito

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni ed il conseguimento degli obiettivi strategici posti dalla normativa statale e regionale, l'Ente d'Ambito ispira l'azione amministrativa e l'organizzazione dei servizi e degli uffici ai principi di efficienza, efficacia ed economicità, buon andamento, trasparenza, imparzialità.
2. L'organizzazione dei servizi e degli uffici dell'Ente d'Ambito è disciplinata con regolamento approvato dal Consiglio d'ambito su proposta del Direttore generale.
3. Il rapporto con gli altri enti pubblici si ispira al principio di leale collaborazione.
4. L'attività dell'Ente d'Ambito si ispira alla massimizzazione dei principi di trasparenza, partecipazione e collaborazione con le popolazioni interessate.

Art.13 – Personale

1. Il Consiglio d'ambito dell'Ente d'Ambito determina, su proposta del Direttore Generale, la dotazione organica del personale, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità ed in funzione dell'ottimale distribuzione di competenze per lo svolgimento delle attività affidate.
2. Le norme che regolano i rapporti giuridici di tutto il personale dell'Ente d'Ambito sono dettate dal Testo Unico per il Pubblico Impiego D.lgs 165/2001. I contratti sono disciplinati dal CCNL personale comparto regioni ed autonomie locali.
3. Nell'esercizio delle predette funzioni l'Ente d'Ambito può avvalersi degli uffici e del personale degli enti aderenti secondo criteri e modalità definite dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art.14 – Dirigenti/Responsabili dei servizi

1. Spetta ai dirigenti, e ove questi non nominati ai responsabili dei servizi, la direzione o responsabilità di gestione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dal presente Statuto e dal regolamento di organizzazione, con responsabilità finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Ente d'Ambito verso l'esterno.
2. I soggetti di cui al comma 1, nell'esercizio delle loro funzioni, rispondono al Direttore Generale del risultato dell'attività svolta dagli uffici cui sono proposti, della realizzazione dei programmi, del raggiungimento degli obiettivi loro affidati e sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente d'Ambito, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati di gestione.
3. In caso di mancanza di figure dirigenziali, il Direttore generale individua i funzionari con responsabilità di gestione dei servizi, conferendo loro specifico incarico ai sensi della normativa generale del pubblico impiego e delle norme contrattuali di comparto in vigore.
4. I rapporti tra gli organi di governo dell'ente e dirigenti e responsabili dei servizi sono improntati al principio di distinzione tra politica ed amministrazione così come disciplinato dall'art. 107 d.lgs. n. 267/2000.

Art.15 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell'EDA è costituito da:
 - a. un fondo di dotazione istituito all'atto della costituzione dai comuni nella misura definita dal comma 2;
 - b. beni immobili e mobili trasferiti all'Ente d'Ambito a seguito della liquidazione dei Consorzi di Bacino di cui alla L.R. n. 10/93;
 - c. eventuali conferimenti in natura effettuati dai comuni nonché ogni altro conferimento in natura, beni o servizi;
 - d. acquisizioni dirette effettuate con mezzi propri, permuta, donazioni e lasciti di beni mobili e immobili;
 - e. ogni diritto che venga acquisito dall'Ente o a questo devoluto.
 - f. acquisizioni del patrimonio già nella disponibilità dei soggetti ed organismi cedenti le funzioni in forza della L.R. n. 14 del 2016;
2. Il fondo di dotazione iniziale di cui al comma 1 lettera a), a carico dei Comuni costituenti l'Ente d'Ambito, è quantificato in € 0,50 per abitante residente, calcolato sulla base dei dati ISTAT, alla data di approvazione del presente statuto. Il riparto delle quote tra i comuni ed il versamento del dovuto nella fase costituente avviene entro 90 giorni dalla costituzione degli organi.

3. L'Ente d'Ambito si dota di un regolamento, proposto dal Direttore Generale e approvato dal Consiglio d'Ambito con il quale disciplina la gestione del patrimonio, le spese di funzionamento dell'Ente d'Ambito e la loro ripartizione al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario dell'Ente d'Ambito.
4. Tutti i beni in dotazione sono iscritti nei competenti documenti contabili e presso i registri mobiliari ed immobiliari.

Art.16 – Spese di funzionamento

1. I Comuni componenti l'Ente d'Ambito contribuiscono obbligatoriamente alle spese di funzionamento dell'Ente, fin dalla costituzione degli organi, con quote stabilite sulla base della popolazione residente in ciascun comune ai sensi dell'allegato "A" del presente statuto
2. Le spese di funzionamento dell'EDA costituiscono una componente di costo della tariffa del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, determinata dal Consiglio d'Ambito ai sensi dell'art. 29 comma 1 lettera f) della L.R. 14/2016.

Art.17 - Contabilità e finanza

1. La contabilità e la finanza dell'EDA sono disciplinate dalle norme contenute ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte seconda del d.lgs. 267/2000.
2. Il fabbisogno finanziario è indicato nel bilancio di previsione da approvarsi dall'Ente d'Ambito entro i termini previsti dalla normativa vigente per l'approvazione del bilancio dei comuni al fine di favorire la predisposizione del controllo di gestione e dell'assestamento di bilancio degli Enti locali nei termini previsti dalla legge.
3. I Comuni componenti l'Ente d'Ambito assicurano l'equilibrio economico-finanziario in proporzione alla percentuale di partecipazione all'Ente d'Ambito, calcolata in base al numero di abitanti.

TITOLO IV – Controlli

Art. 18 – Vigilanza e controlli

1. La Regione Campania, ai sensi dell'art. 39 della L.R. 14/2016, esercita le funzioni di vigilanza e i relativi poteri sostitutivi in ordine all'attuazione della richiamata legge, del PRGRU e alla disciplina e organizzazione del ciclo integrato dei rifiuti ed all'affidamento del servizio nei singoli ATO.
2. I poteri sostitutivi attribuiti alla Regione dalla legge sono esercitati dal Presidente della giunta regionale, il quale, previa diffida ed assegnazione di un termine ad adempiere nei successivi trenta giorni, provvede, in caso di ulteriore inerzia, mediante la nomina di un commissario ad acta.

Art. 19 – Ufficio Tecnico di Controllo

1. Nell'ambito della struttura operativa dell'Ente d'Ambito, è costituito l'ufficio tecnico di controllo (UTC) con funzioni di supporto tecnico del Consiglio d'Ambito e del Direttore Generale al controllo ed alla verifica sulle gestioni dei servizi, sui programmi e sugli investimenti, ai sensi dell'articolo 29 comma 1 lettera l) della L.R. n. 14/2016.
2. L'UTC, su indicazioni e programmazione del Consiglio d'Ambito, svolge attività programmata di controllo del servizio di gestione dei rifiuti erogato dal soggetto gestore, anche per indirizzarne l'attività in conformità al piano d'ambito previsto dall'art. 34 della legge regionale n. 14/2016.
3. L'UTC è tenuto a relazionare agli organi dell'Ente su loro richiesta, in merito alla gestione del servizio ed alla sua conformità rispetto alle indicazioni formulate dall'Ente d'Ambito, al PRGRU, al piano d'ambito, ai piani e programmi di settore approvati dalla Giunta Regionale ed alle norme stabilite nel contratto di servizio. Allo stesso è affidata, inoltre, l'attività del controllo in house, previsto al successivo articolo 20.
4. La individuazione e composizione delle figure operanti nell'ufficio di Controllo ed il conferimento dell'incarico avviene con provvedimento del Direttore generale, tra il personale in servizio, sentito il Consiglio d'Ambito.

Art. 20 – Controllo delle gestioni in house

1. L'eventuale affidamento in house della gestione del servizio rifiuti presuppone l'esercizio di un controllo sul soggetto gestore da parte dell'Ente d'Ambito analogo a quello che l'ente esercita sui propri servizi.
2. Per tali finalità, ed avuto riguardo ai principi consolidati nella normativa e nella giurisprudenza di settore, il Direttore generale predispose e sottopone all'approvazione del Consiglio d'Ambito un apposito Regolamento di disciplina del controllo sull'attività del soggetto gestore dei rifiuti.
3. Con tale Regolamento sono individuati:
 - a. gli atti di indirizzo strategico dell'Ente d'Ambito per controllare l'attività del soggetto gestore;
 - b. gli atti del soggetto gestore assoggettati a mera comunicazione preventiva all'Ente controllante;
 - c. gli atti del soggetto gestore, inerenti gli indirizzi strategici sub lett. a), assoggettati a procedimenti di concertazione con l'ente controllante;
 - d. le modalità di informazione periodica sull'attività del soggetto gestore;
 - e. le clausole obbligatorie da inserire nella convenzione di affidamento del servizio, che disciplinano le ipotesi di sua risoluzione, da parte dell'ente controllante, per grave inadempimento del soggetto gestore nei procedimenti di concertazione di cui alla precedente lettera c);
 - f. le modalità di aggiornamento del modello di controllo in house, in adeguamento delle norme di settore eventualmente sopravvenienti.

TITOLO V – Disposizioni finali e modifiche statutarie

Art 21 - Modifiche statutarie.

1. Le proposte di modifica statutaria sono presentate dal Presidente del Consiglio d'Ambito o da un terzo dei membri dello stesso Consiglio e sottoposte a votazione dell'organo, previa istruttoria del Direttore Generale.
2. Le modifiche statutarie sono deliberate in prima convocazione con il voto favorevole dei due terzi dei rappresentanti assegnati o in mancanza di tale maggioranza con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti, in due successive e separate votazioni a distanza di quindici giorni.
3. Alla scadenza degli organi elettivi dell'Ente d'Ambito, in caso di variazioni demografiche incidenti sulle fasce di rappresentanza, al fine di garantire la rappresentanza degli enti locali sulla base del peso demografico per le fasce di rappresentanza di cui all'art.28 della l.r. 14/2016, il Consiglio d'Ambito provvede alle modifiche statutarie dell'Allegato "A" con le procedure ed il quorum di cui al precedente comma.
4. Su richiesta motivata dell'Ente d'Ambito oppure in conseguenza dell'istituzione di nuovi Comuni o della modificazione di Comuni esistenti, la Giunta regionale, ai sensi dell'art.23 comma 3 della l.r. 14/2016, modifica la composizione degli Ambiti territoriali di cui all'allegato "A", nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 152/2006.

Art. 22 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto trovano applicazione, in quanto compatibili, la L.R. n. 14/2016, le disposizioni del D.Lgs. n. 267/2000, del Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, ogni altra norma nazionale e regionale in materia.

ALLEGATO "A"
ELENCO COMUNI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CON
POPOLAZIONE RESIDENTE ANNO 2016*
ELENCO COMUNI "ATO CE"

Pr Comune Popolazione residente al 1° Gennaio 2016

1 Caserta	76.326
2 Ailano	1.369
3 Alife	7.616
4 Alvignano	4.824
5 Arienzo	5.365
6 Aversa	53.047
7 Baia e Latina	2.197
8 Bellona	6.053
9 Caianello	1.824
10 Caiazzo	5.595
11 Calvi Risorta	5.707
12 Camigliano	1.943
13 Cancellone ed Arnone	5.675
14 Capodrise	10.094
15 Capriati a Volturno	1.541
16 Capua	18.820
17 Carinara	7.181
18 Carinola	7.283
19 Casagiove	13.651
20 Casal di Principe	21.389
21 Casaluce	10.078
22 Casapesenna	6.987
23 Casapulla	8.628
24 Castel Campagnano	1.581
25 Castel di Sasso	1.171
26 Castel Morrone	3.858
27 Castel Volturno	25.281
28 Castello del Matese	1.494
29 Cellole	7.830
30 Cervino	5.031
31 Cesa	8.841
32 Ciorlano	426
33 Conca della Campania	1.239
34 Curti	7.132
35 Dragoni	2.108
36 Falciano del Massico	3.695
37 Fontegreca	811
38 Formicola	1.488
39 Francolise	4.922
40 Frignano	9.008
41 Gallo Matese	579
42 Galluccio	2.154
43 Giano Vetusto	647
44 Gioia Sannitica	3.638
45 Grazzanise	7.067
46 Gricignano di Aversa	11.881
47 Letino	712
48 Liberi	1.153
49 Lusciano	15.362
50 Macerata Campania	10.609

51 Maddaloni 39.166
52 Marcianise 39.803
53 Marzano Appio 2.226
54 Mignano Monte Lungo 3.250
55 Mondragone 28.624
56 Orta di Atella 27.191
57 Parete 11.442
58 Pastorano 3.033
59 Piana di Monte Verna 2.390
60 Piedimonte Matese 11.297
61 Pietramelara 4.722
62 Pietravairano 2.984
63 Pignataro Maggiore 6.084
64 Pontelatone 1.703
65 Portico di Caserta 7.802
66 Prata Sannita 1.502
67 Pratella 1.565
68 Presenzano 1.766
69 Raviscanina 1.319
70 Recale 7.773
71 Riardo 2.321
72 Rocca d'Evandro 3.283
73 Roccamonfina 3.511
74 Roccaromana 856
75 Rocchetta e Croce 460
76 Ruviano 1.655
77 San Cipriano d'Aversa 13.653
78 San Felice a Cancelli 17.568
79 San Gregorio Matese 988
80 San Marcellino 14.155
81 San Marco Evangelista 6.532
82 San Nicola la Strada 22.448
83 San Pietro Infine 944
84 San Potito Sannitico 1.925
85 San Prisco 12.345
86 San Tammaro 5.549
87 Santa Maria a Vico 14.022
88 Santa Maria Capua Vetere 32.802
89 Santa Maria la Fossa 2.729
90 Sant'Angelo d'Alife 2.270
91 Sant'Arpino 14.307
92 Sessa Aurunca 21.727
93 Sparanise 7.429
94 Succivo 8.457
95 Teano 12.577
96 Teverola 14.291
97 Tora e Piccilli 910
98 Trentola-Ducenta 19.429
99 Vairano Patenora 6.594
100 Valle Agricola 890
101 Valle di Maddaloni 2.742
102 Villa di Briano 7.087
103 Villa Literno 11.985
104 Vitulazio 7.420
TOTALE 924.414

Norme per l'elezione dei componenti del Consiglio d'Ambito di cui all'art. 7 dello Statuto

**Art.1
(Elettorato attivo)**

1. Il Consiglio d'Ambito, di cui all'art. 28 della legge regionale 26 maggio 2016, n. 14, è eletto dall'assemblea dei sindaci dei Comuni appartenenti a ciascun ATO che risultano in carica alla data delle votazioni.

2. L'elettorato attivo e passivo è ripartito in tre gruppi di cui all'allegato "D", in funzione della popolazione residente dei Comuni di cui all'allegato "A" dello Statuto. Ogni gruppo elegge i propri rappresentanti.

**Art.2
(Elettorato passivo)**

1. Sono eleggibili a consigliere d'Ambito i sindaci in carica al momento dell'indizione dell'elezione e loro designati. Non sono eleggibili i soggetti a cui è precluso l'accesso all'elettorato passivo delle amministrazioni locali.

**Art.3
(Indizione delle elezioni)**

1. L'elezione dei membri del Consiglio d'Ambito è indetta dal Presidente della Giunta Regionale che a tal fine procede alla convocazione dei Sindaci-elettori, ai sensi dell'art.28 della legge regionale n.14 del 26 maggio 2016, almeno 20 giorni prima della data delle elezioni. La data unica di svolgimento delle elezioni dei Consigli d'Ambito e la composizione dei seggi elettorali sono stabiliti dal Presidente della Giunta Regionale.

**Art.4
(Liste elettorali)**

1. Ciascuna lista deve essere riferita all'elezione dei rappresentanti di Comuni appartenenti alla medesima fascia di cui all'allegato "C" e contiene un numero di candidati non superiore al doppio del numero di seggi attribuiti ai sensi dell'allegato D in ragione della corrispondente fascia demografica. Tale regola trova applicazione anche nei casi di cui al comma 12 dell'art. 7 del presente statuto.

2. Ciascuna lista presentata deve essere sottoscritta da tanti sindaci che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) della popolazione dei comuni ricompresi nella relativa fascia demografica. Ogni sindaco può sottoscrivere la presentazione di una sola lista e può designare un numero di candidati, in quella lista, non superiore al 50% (cinquanta per cento) dei seggi attribuibili a quella fascia demografica.

3. Le liste possono essere presentate fino a 5 giorni prima della data fissata per le elezioni presso la segreteria comunale del Comune dell'Ambito con il maggior numero di abitanti. Ciascuna lista deve indicare la specifica fascia demografica di riferimento. Le dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati e delle candidature devono essere accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione delle candidature.

Art.5
(Modalità di elezione)

1. Ciascun Sindaco-elettore partecipa all'elezione dei rappresentanti assegnati alla fascia demografica di appartenenza del Comune rappresentato. A tal fine, riceve un numero di schede proporzionale al peso demografico del proprio Comune ed esprime un numero di voti pari al numero degli abitanti del comune rappresentato, arrotondato alle centinaia per eccesso e/o difetto, rispetto al numero 50, come di seguito indicato:

- scheda di colore bianco: 100 voti elettorali
- scheda di colore azzurro: 1.000 voti elettorali
- scheda di colore arancione: 2.000 voti elettorali
- scheda di colore grigio: 3.000 voti elettorali
- scheda di colore rosso: 5.000 voti elettorali
- scheda di colore verde: 10.000 voti elettorali
- scheda di colore viola: 15.000 voti elettorali
- scheda di colore giallo: 30.000 voti elettorali
- scheda di colore marrone: 50.000 voti elettorali

2. Su ciascuna scheda deve essere riportato un unico voto, indicante il numero o il nome della lista prescelta.

Art.6
(Attribuzione dei seggi)

1. I seggi da attribuire per ciascun ATO, individuati nell'allegato D, sono individuati, ai sensi dell'art 28 comma 1) delle LR. n 14/2016, in misura proporzionale ad uno ogni 50.000 abitanti residenti e comunque non inferiore a 12 e non superiore a 30;

2. Risulteranno eletti i candidati inseriti nelle liste che avranno riportato il maggior numero di voti rispetto ai seggi da assegnare nella fascia di appartenenza ripartiti proporzionalmente rispetto alla cifra elettorale singola ottenuta, dividendo il totale dei voti validi per il numero dei seggi da assegnare e definita con la prima cifra decimale. I seggi individuati nell'allegato "D" saranno assegnati, in particolare, dividendo i voti riportati complessivamente da ogni lista per la cifra elettorale singola ed utilizzando le cifre intere.

Laddove necessario, si procederà alla totale attribuzione dei posti da ricoprire utilizzando i resti decimali più alti.

3. Nell'ambito di ciascuna lista, il numero di seggi ottenuti sarà assegnato secondo l'ordine in cui i candidati appaiono nella lista medesima.

Suddivisione dei Comuni dell' Ambito Territoriale Caserta in fasce demografiche
Totale Popolazione 924.414 Seggi previsti 18

Pr Comune Popolazione ISTAT Fascia

1 Caserta	76.326	A
2 Aversa	53.047	A
3 Marcianise	39.803	A
4 Maddaloni	39.166	A
5 Santa Maria Capua Vetere	32.802	A
6 Mondragone	28.624	B
7 Orta di Atella	27.191	B
8 Castel Volturno	25.281	B
9 San Nicola la Strada	22.448	B
10 Sessa Aurunca	21.727	B
11 Casal di Principe	21.389	B
12 Trentola-Ducenta	19.429	B
13 Capua	18.820	B
14 San Felice a Cancelli	17.568	B
15 Lusciano	15.362	B
16 Sant'Arpino	14.307	B
17 Teverola	14.291	B
18 San Marcellino	14.155	B
19 Santa Maria a Vico	14.022	B
20 San Cipriano d'Aversa	13.653	B
21 Casagiove	13.651	B
22 Teano	12.577	B
23 San Prisco	12.345	B
24 Villa Literno	11.985	B
25 Gricignano di Aversa	11.881	B
26 Parete	11.442	B
27 Piedimonte Matese	11.297	B
28 Macerata Campania	10.609	B
29 Capodrise	10.094	B
30 Casaluce	10.078	B
31 Frignano	9.008	B
32 Cesa	8.841	B
33 Casapulla	8.628	B
34 Succivo	8.457	B
35 Cellole	7.830	B
36 Portico di Caserta	7.802	B
37 Recale	7.773	B
38 Alife	7.616	B
39 Sparanise	7.429	B
40 Vitulazio	7.420	B
41 Carinola	7.283	B
42 Carinaro	7.181	B
43 Curti	7.132	B
44 Villa di Briano	7.087	B
45 Grazzanise	7.067	B
46 Casapesenna	6.987	B
47 Vairano Patenora	6.594	B
48 San Marco Evangelista	6.532	B
49 Pignataro Maggiore	6.084	B
50 Bellona	6.053	B

51 Calvi Risorta 5.707 **B**
52 Cancellò ed Arnone 5.675 **B**
53 Caiazzo 5.595 **B**
54 San Tammaro 5.549 **B**
55 Arienzo 5.365 **B**
56 Cervino 5.031 **B**
57 Francolise 4.922 **C**
58 Alvignano 4.824 **C**
59 Pietramelara 4.722 **C**
60 Castel Morrone 3.858 **C**
61 Falciano del Massico 3.695 **C**
62 Gioia Sannitica 3.638 **C**
63 Roccamonfina 3.511 **C**
64 Rocca d'Evandro 3.283 **C**
65 Mignano Monte Lungo 3.250 **C**
66 Pastorano 3.033 **C**
67 Pietravairano 2.984 **C**
68 Valle di Maddaloni 2.742 **C**
69 Santa Maria la Fossa 2.729 **C**
70 Piana di Monte Verna 2.390 **C**
71 Riardo 2.321 **C**
72 Sant'Angelo d'Alife 2.270 **C**
73 Marzano Appio 2.226 **C**
74 Baia e Latina 2.197 **C**
75 Galluccio 2.154 **C**
76 Dragoni 2.108 **C**
77 Camigliano 1.943 **C**
78 San Potito Sannitico 1.925 **C**
79 Caianello 1.824 **C**
80 Presenzano 1.766 **C**
81 Pontelatone 1.703 **C**
82 Ruviano 1.655 **C**
83 Castel Campagnano 1.581 **C**
84 Pratella 1.565 **C**
85 Capriati a Volturno 1.541 **C**
86 Prata Sannita 1.502 **C**
87 Castello del Matese 1.494 **C**
88 Formicola 1.488 **C**
89 Ailano 1.369 **C**
90 Raviscanina 1.319 **C**
91 Conca della Campania 1.239 **C**
92 Castel di Sasso 1.171 **C**
93 Liberi 1.153 **C**
94 San Gregorio Matese 988 **C**
95 San Pietro Infine 944 **C**
96 Tora e Piccilli 910 **C**
97 Valle Agricola 890 **C**
98 Roccaromana 856 **C**
99 Fontegreca 811 **C**
100 Letino 712 **C**
101 Giano Vetusto 647 **C**
102 Gallo Matese 579 **C**
103 Rocchetta e Croce 460 **C**
104 Ciorlano 426 **C**

Ripartizione dei seggi per ATO

ATO CE

		Popolazione totale per fascia (Dati ISTAT)	Numero Comuni per fascia	Seggi assegnati
FASCIA A	oltre 30.000 abitanti	241.144	5	5
FASCIA B	5.000 - 29.999 abitanti	585.952	51	11
FASCIA C	0 - 4.999 abitanti	97.318	48	2
Totale		924.414	104	18

Fasce demografiche per l'ATO CE

Norme per l'elezione del Presidente dell'EdA

Art.1

(Elettorato attivo e passivo)

1. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti i componenti del Consiglio d'Ambito di cui all'art.28.

Art.2

(Indizione delle elezioni)

1. L'elezione del Presidente è indetta dal componente del Consiglio d'Ambito con la maggiore età anagrafica che ne dà comunicazione scritta ai componenti del Consiglio. La convocazione è anche pubblicata sul sito internet dell'EdA ovvero, in sede di prima applicazione, sui siti internet dei Comuni dell'ATO e dei SAD .

Art.3

(Candidati)

1. Sono eleggibili i componenti del Consiglio che abbiano comunicato la candidatura in forma scritta al componente con la maggiore età anagrafica del Consiglio almeno 5 giorni prima della data fissata per le elezioni.

Art.4

(Modalità di elezione)

1. E' preposto al seggio elettorale il componente del Consiglio con la maggiore età anagrafica tra i non candidati.

2. Ogni componente del Consiglio può esprimere un unico voto su apposita scheda all'uopo predisposta, attribuendolo ad uno dei Candidati di cui all'Art.3. Le votazioni sono effettuate a scrutinio segreto.

3. Per la validità della seduta in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione è sufficiente la partecipazione di almeno il 40% dei componenti.

Art.5

(Attribuzione del ruolo)

1. Il Consiglio elegge il Presidente dell'EDA a maggioranza dei votanti. Risulterà eletto il candidato che avrà riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti attribuiti risulterà eletto il candidato di età anagrafica minore.

Schema di contratto del Direttore generale di cui all'art. 31 della l.r. 14/2016

PREMESSO CHE

☒ La legge regionale 14 del 26 maggio 2016 ha previsto all'art. 31 che il rapporto di lavoro del direttore generale è disciplinato con contratto di diritto privato;

☒ che la Giunta Regionale della Campania nella Deliberazione n..... del ha approvato lo Statuto Tipo dell'EdA;

☒ che tale Statuto all'allegato F riporta lo schema di contratto qui utilizzato;

☒ che il Consiglio d'Ambito con propria deliberazione n. _____ in data _____, ai sensi della normativa vigente in materia e delle disposizioni statutarie ha nominato il/la dott./dott.ssa _____ quale Direttore generale dell'Ente d'Ambito;

Tutto ciò premesso, che si considera parte integrante e sostanziale del presente contratto
TRA

L'Ente d'Ambito in persona del Presidente sig. _____, nato a _____ (____) in data _____ domiciliato per gli effetti del presente contratto nel comune di _____, via _____, demandato alla sottoscrizione del presente contratto in forza della deliberazione del Consiglio d'Ambito n.....del

E

il/la dott./dott.ssa _____ (nel prosieguo Direttore generale), nato/a a _____ (____), in data _____ e residente nel comune di _____, via _____, n. _____, codice fiscale _____, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'EdA;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Natura e durata)

L'EdA conferisce l'incarico di Direttore generale dell'Ente al/alla dott./a _____, che accetta, per la durata di 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto, se successiva, salvo quanto previsto dall'art. 6.

L'incarico, è conferito ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 14 del 26 maggio 2016 nonché della normativa statale e regionale vigente in materia.

Con la sottoscrizione del presente contratto, il Direttore generale si impegna a prestare la propria attività a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'EDA. E' preclusa quindi la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo e, qualora sia iscritto ad un albo o elenco professionale, deve comunicare all'Ordine o Collegio competente la sospensione dell'attività professionale per il periodo di durata del presente contratto.

Al presente contratto si applicano le cause d'inconferibilità ed incompatibilità definite dal decreto legislativo

39/2013; in ogni caso trovano applicazione le norme di preclusione previste dal decreto legislativo 39/2013.

In particolare, il Direttore generale deve personalmente eseguire con assiduità l'incarico ricevuto, valutata l'assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi.

Articolo 2 (Oggetto)

Il Direttore generale è tenuto ad esercitare le funzioni stabilite dalla legge regionale 14 del 26 maggio 2016 e dallo Statuto dell'EDA nonché ogni altra funzione connessa all'attività di gestione disciplinata da norme di legge e di regolamento, nonché da leggi e da atti di programmazione regionale.

Il Direttore generale risponde al Consiglio d'Ambito del raggiungimento degli obiettivi fissati dall'EDA, della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate, nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

In particolare, con la sottoscrizione del presente contratto, il Direttore generale si obbliga a rispettare, in coerenza con le disposizioni vigenti, l'equilibrio economico e finanziario dell'Ente.

Articolo 3 (Obbligo di riservatezza e di informazione)

Il Direttore generale, fermo restando il rispetto delle norme di cui alle leggi 241/1990 e s.m.i., alla l.r. 19/2007, nonché ai decreti legislativi 196/2003 e s.m.i. e 33/2013, è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni e comunicazioni relative a provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da

ciò possa derivare danno per l'EDA e per i Comuni costituenti l'EDA, ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

Il Direttore generale assume tutti gli obblighi d'informazione posti a carico dell'EDA dalla normativa vigente e dagli atti nazionali o regionali e si impegna a fornire agli Enti ed ai soggetti aventi diritto, tutti i dati e le notizie richieste.

Articolo 4 (Corrispettivo)

Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, ai sensi dell'art. 9, comma 2 dello Statuto,

al Direttore generale è attribuito, a carico del bilancio dell'EDA e per l'intera durata dell'incarico, il trattamento economico annuo onnicomprensivo di euro _____ corrispondente a quello di un dirigente non apicale della provincia di competenza e comunque nei limiti fissati dalla normativa nazionale in materia.

Tale compenso, definito in attuazione della deliberazione del Consiglio d'Ambito n. _____ del _____, è comprensivo di tutte le spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'EDA ed è corrisposto in dodici quote mensili posticipate di pari ammontare.

Con la sottoscrizione del contratto il Direttore generale accetta il corrispettivo e riconosce al predetto effetti pienamente remunerativi delle prestazioni da lui rese.

Al Direttore generale spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento delle attività inerenti alle funzioni, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti della Provincia.

Articolo 5 (Estinzione del rapporto)

Le parti convengono che il contratto è risolto nei casi previsti da leggi o regolamenti statali o regionali. In caso di risoluzione anticipata del contratto a norma del presente articolo, nonché per qualsiasi altra giusta causa che comporti la decadenza della carica di Direttore generale, nulla è dovuto da parte dell'Ente a titolo di indennità di recesso. In caso di recesso anticipato da parte del Direttore generale, salva la possibilità delle parti di addivenire alla risoluzione consensuale del presente contratto, è fatto obbligo allo stesso di dare preavviso di almeno 60 giorni precedenti alla data di effettiva cessazione dall'incarico. In caso di mancato preavviso, il Direttore generale è tenuto al pagamento all'EDA di una penale pari al compenso a lui spettante per il periodo di mancato preavviso.

Articolo 6 (Tutela legale)

Ove si apra procedimento penale nei confronti del Direttore generale per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni e che non appaiono commessi in danno dell'ente, ogni spesa per tutti i gradi di giudizio è a carico dell'ente e anticipata da questo; la relativa delibera è inviata al collegio sindacale. Il rinvio a giudizio del Direttore generale per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle sue funzioni, esclusi quelli commessi in danno dell'ente, non costituisce di per sé grave motivo ai fini della risoluzione del contratto. Le garanzie e le tutele di cui al presente comma sono sospese nei casi di dolo o colpa grave del Direttore generale accertati con sentenza ancorché non passata in giudicato. In tale ipotesi, a seguito dell'esito definitivo del giudizio l'ente provvede al recupero di ogni somma pagata per la difesa del Direttore generale, ovvero - in caso di sentenza definitiva di proscioglimento - ad addossarsene l'onere in via definitiva.

Articolo 7 (Controversie e foro competente)

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti per l'interpretazione o l'applicazione del presente contratto. il Foro competente è quello di

Articolo 8 (Spese di bollo e registrazione)

Il presente contratto, redatto in bollo, è registrato in caso d'uso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 o ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. La spese di bollo e registrazione sono a carico del Direttore generale.


Letto, sottoscritto ed approvato in triplice originale.

Napoli, il _____

IL DIRETTORE GENERALE DELL'EDA_ IL PRESIDENTE DELL'EDA

ATO Caserta

Numero di comuni nell'ATO	104
Numero di abitanti nell'ATO	924414



 Confini provinciali



0 5 10 20 Km

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CASERTA

Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – Legge regionale n. 14 del 2016

Allegato alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n.03 del 22/02/2019

Oggetto: Legge Regione Campania n. 14 del 26.05.2016 “NORME DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA EUROPEA E NAZIONALE IN MATERIA DI RIFIUTI” – APPROVAZIONE INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLO STATUTO DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CASERTA.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Il Direttore Generale
Dott. Agostino Sorà

Il visto di regolarità contabile non è dovuto perché la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata.

Il Direttore Generale in qualità di
Responsabile dell'Area Amministrazione e
Supporto alla Regolazione ad interim
Dott. Agostino Sorà